

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013 n°6, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n°12 e successive modifiche e integrazioni"*;
- VISTA il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 luglio 2012 n°5069 con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Marco Lupo di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- CONSIDERATO che tra le competenze individuate con il Decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013 n°6, risultano in capo al Servizio 1 *"Regolazione delle Acque – Servizio Idrico Integrato"* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti quelle relative al *"Rilascio autorizzazioni allo scarico ed al riuso del refluo depurato per impianti collegati al S.I.I."*;
- VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue ss.mm.ii., recante *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n°39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4, recante *"Piano di risanamento delle acque"*;
- VISTO il Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii., recante *"Norme in materia ambientale"*;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 giugno 2003 n°185 e ss.mm.ii. di emanazione del *"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n°152"*

- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 "Adempimenti relativi alla direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.)";
- VISTO l'art. 32 comma 1 lettera c) della Legge Regionale 12 luglio 2011, n°12 con il quale sono stati abrogati gli art. 7, 16 comma primo, secondo, quarto, quinto, sesto e l'art. 30 comma quinto, sesto, settimo e ottavo della Legge Regionale del 29 aprile 1985, n°21;
- VISTA l'Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333 con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il "Piano di Tutela delle Acque in Sicilia";
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 settembre 2009 n°354 con la quale è stato approvato il "Piano di massima di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia";
- VISTO il D.D.S. n°365 del 07/08/2008 , ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del d.L.vo 152/06, l'A.R.R.A. ha concesso al Comune di Cefalù l'autorizzazione allo scarico mediante condotta sottomarina delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Cefalù ubicato in c/da S Antonio;
- VISTA la nota prot. n°10622 del 06/06/2012 Acque Potabili Siciliane in qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato ha avanzato istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
- VISTA la nota prot. n°997 del 06/06/2012 con la quale l'ATO 1 di Palermo ha trasmesso il progetto preliminare "Adeguamento e potenziamento dell'impianto di Cefalù;
- VISTA la nota prot. n°6275 del 12/07/2012 con cui Acque Potabili Siciliane ha trasmesso il documentazione integrativa per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
- VISTA la nota prot. n°352505 del 05/10/2012 con la quale Genio Civile di Palermo ha trasmesso il verbale delle conferenza di servizi per la conclusione del procedimento con tutti i pareri acquisiti;
- VISTA la nota prot. n°467 del 17/01/2013 con cui Acque Potabili Siciliane ha trasmesso la documentazione necessaria al fine di emettere un nuovo provvedimento di autorizzazione allo scarico per l'impianto di C.da S. Antonio nella configurazione di progetto,
- vista la documentazione che di seguito si elenca e la quale forma parte integrante del presente provvedimento:
- Scheda tecnica di autorizzazione allo scarico;
 - Copia conforme del D.D.S. n°365 del 11/08/2008 di autorizzazione allo scarico;
 - Parere nota prot.n°38903 del 03/07/2012 dell'ARTA servizio 1 Via/Vas ;
 - Parere nota prot.n°46842 del 10/08/2012 dell'ARTA servizio 5 Demanio Marittimo;
 - Parere nota prot.n°63552 del 15/11/2012 dell'ARTA servizio 7 Pianificazione e Governance Acqua e Rifiuti;

Verbale della conferenza di servizi n°103 prot.n°248588 del 3/07/2012 trasmessa dall'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità servizio ufficio del Genio Civile;

Relazione tecnica descrittiva dell'impianto esistente;

Pianta dell'I.D. stato attuale;

Planimetria con l'indicazione del collettore fognario affluente del punto di scarico e del collettore emissario stato attuale;

Elaborato Vincolo paesaggistico;

Copia delle analisi relative alle caratteristiche del refluo in entrata e in uscita dall'impianto alla stato attuale;

Planimetria dell'attuale impianto con fascia di rispetto ex art.46 L.R 27/86;

Relazione generale di progetto;

Relazione tecnica impianti di processo;

Planimetria collegamenti idraulici;

Elenco elaborati;

Progetto definitivo su supporto informatico trasmesso dall'ATO con nota prot.n°1739 del 04/10/2012.;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 21 settembre 2012 *"Aspetto delle competenze in materia ambientale in funzione delle modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, nel settore della tutela delle acque, dall'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n°26"* che prevede il rilascio, da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di parere preventivo per l'autorizzazione di qualunque scarico che recapiti in un corpo idrico recettore o nel sottosuolo;

VISTA la nota del 11 marzo 2013 n°9570 con la quale l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità rappresenta all'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti non debba procedere all'acquisizione di alcun parere preventivo da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'emissione dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico rilasciati ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e dell'art. 124 del Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°152 e loro ss.mm.ii.

VISTO il Rapporto Istruttorio prot. n° 15002 del 15/04/2013 con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rinnovo ad Acque Potabili Siciliane in qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'autorizzazione allo scarico nel Mar Tirreno del refluo urbano depurato in uscita dall'impianto di depurazione di Cefalù sito in contrada S. Antonio a servizio del Comune di Cefalù;

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Ai sensi delle vigenti disposizioni.

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86, dell'art. 1 della L.R. n°29/91 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni è concessa ad Acque Potabili Siciliane in qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Palermo l'autorizzazione allo scarico nel Mar Tirreno tramite condotta sottomarina della lunghezza di 1460 mt ed alla profondità di 42 mt, del refluo urbano depurato in uscita dall'impianto di depurazione sito in contrada S. Antonio a nel Comune di Cefalù;

ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

1. le acque reflue urbane depurate, in uscita dall'impianto di trattamento sito in c.da S. Antonio - Presidiana a servizio del Comune di Cefalù potranno essere scaricate a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento e potenziamento nel Mar Tirreno per una portata nera media in tempo di asciutto non superiore a 187mc/h corrispondente al carico idraulico e organico di progetto in ingresso all'I.D. di 45.000 Ab/Eq., nel rispetto dei seguenti limiti:

Tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD₅, COD e SST; in ogni caso la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 80% per BOD₅, al 75% COD e al 90% per i SST.

Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per ciò che concerne i rimanenti parametri.

Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare il valore di **5000 UFC/100ml**.

Lo scarico in mare non deve produrre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque marine tali da superare entro duecento metri dalla linea di costa i valori fissati da **Tab.7** della L.R. 27/86 .

2. il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5000 UFC/100ml per il parametro "*Escherichia coli*" anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica disposizione della competente autorità sanitaria, la quale potrà imporre valore limite più restrittivi per il parametro sopracitato. Per la disinfezione delle acque reflue depurate si dovranno adottare sistemi di disinfezione alternativi al cloro attivo, al fine di non modificare in modo sostanziale le caratteristiche del refluo e non compromettere l'ecosistema del corpo recettore, ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
3. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, in relazione alla potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per i singoli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel relativo sistema depurativo. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti di cui sopra dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. ed alla tabella 2 della L.R. n°27/86;
4. l'organo tecnico competente preposto ad esprimere pareri in linea tecnica sui progetti riguardanti l'impianto di depurazione, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, dovrà verificare che l'impianto di depurazione progettato sia in grado di

- raggiungere i limiti di accettabilità prescritti nella presente autorizzazione e sia improntato a criteri di economicità di gestione secondo le indicazioni dell'allegato 4 della delibera del CITAI del 4 febbraio 1977;
5. al fine del mantenimento delle costruzioni legittimamente realizzate nella fascia di rispetto di inedificabilità assoluta, prevista dall'art.46 L.R. 27/86, per il completamento dei lavori e l'avvio del depuratore, il progetto esecutivo dovrà prevedere tutti gli opportuni accorgimenti al fine di mitigare gli effetti nocivi per la salute pubblica, quali rumori odori ed aerosol derivanti dalle fasi di processo depurativo. L'organo tecnico preposto all'approvazione del progetto esecutivo dovrà valutare che le misure adottate siano tali da comportare la salvaguardia della salute pubblica;
 6. a seguito della realizzazione delle opere il soggetto gestore dovrà attuare tutti i provvedimenti utili a ridurre i tempi di avviamento del processo depurativo. Ai sensi dell'art.12 ultimo comma della L.R. 27/86 e dell'art.101, comma 1 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. è consentita una deroga di mesi sei dalla data di avviamento, al rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dal punto 1 per la messa a regime dell'impianto di depurazione. La data di entrata in funzione dell'impianto di depurazione dovrà essere preventivamente comunicata al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e all'A.R.P.A.
 7. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso in cui intenda utilizzare le acque reflue depurate in uscita dall'impianto di depurazione con finalità di riuso, è onerato di richiedere preventivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e del D.M. n°185/03, l'autorizzazione allo scarico con finalità di riuso;
 8. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risulti necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato di predisporre tutti gli accorgimenti tecnici al fine di non interrompere il processo depurativo. Copia del crono programma dei lavori di manutenzione straordinaria dovrà essere trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prima dell'inizio dei suddetti lavori.
 9. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo ricettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
 10. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, reflui provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 – parte 3 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
 11. deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;
 12. al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 Luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n. 33 del 05/08/2011), all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto (dopo il sistema di disinfezione), devono essere realizzati, qualora non siano già in essere, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. L'impianto di depurazione deve altresì essere dotato, qualora non siano già in essere, di misuratori di portata e di auto campionatori in

continuo delle acque reflue sia in entrata che in uscita e gli stessi dovranno essere mantenuti costantemente in esercizio;

13. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, secondo le seguenti modalità:

- campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore per i parametri di tab 1 BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali, ogni mese;
- campioni medi composti nell'arco di 3 ore con cadenza minima indicata nell'allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. Per i rimanenti parametri di Tab. 1 , Tab. 2 della L.R. n°27/86 e per i rimanenti parametri di Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii;
- campionamenti delle acque marino costiere con cadenza trimestrale al fine di verificare il rispetto dei parametri previsti dalla tab. 7 L.R. 27/86, tali prelievi saranno effettuati a cm 30 dalla superficie marina e ad una distanza inferiore a 200mt dalla linea di costa;

Copia di tali analisi devono essere trasmesse ogni mese al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;

- 14 a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento e potenziamento dell'impianto e dopo il periodo di transizione di cui al precedente punto 6, il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., è autorizzato ad accettare e trattare presso l'impianto rifiuti e materiali così come definiti dal comma 3 lettere a), b) e c) dello stesso art. 110 per un peso non superiore alle 50 tonnellate al giorno e nei limiti della capacità residua dell'impianto di depurazione. Il conferimento ed il trattamento di rifiuti liquidi non totalmente identificabili tra quelli indicati dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'art. 110 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., deve essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti;
- 15) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso in cui intenda accettare e trattare rifiuti di cui al superiore punto 13 per un peso superiore a 50 tonnellate al giorno dovrà richiedere preventivamente, ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale, comunicando tale evenienza al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- 16) i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
- 17) nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alla tab. 1 e 2 della L.R. n°27/86, il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato di ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;
- 18) dovrà essere realizzata tutto attorno all'impianto di depurazione, qualora non sia già in essere, la piantumazione di specifica barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
- 19) deve essere prevista la fascia di rispetto con vincolo assoluto di inedificabilità dall'impianto di depurazione, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;
- 20) ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve

essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del suddetto rinnovo, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate;

Art. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.


Art. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 24 APR. 2013

Il Dirigente dell'U.O. 3
(Ing. *Girolamo Campanella*)

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. *Giusto Ingrassia Strano*)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. *Marco Lupo*)